

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N. _____

ATTO DI CONCESSIONE NOVENNALE DI SUOLO DEMANIALE

E CONTESTUALE DISCIPLINARE D'INTESA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede comunale del Comune di San Giovanni Rotondo, con il presente atto di concessione novennale di suolo demaniale e contestuale disciplinare d'intesa sottoscritto,

tra

Il Comune di San Giovanni Rotondo (FG), con sede in San Giovanni Rotondo (FG), Piazza dei Martiri n.5, cap 71013, p.iva 00464280718, rappresentato in questo atto dall'Ing. _____, in qualità di Dirigente del Settore LL.PP./Ambiente, nato a _____, il _____ e domiciliato per la carica presso la sede Comunale, in San Giovanni Rotondo (FG), Piazza dei Martiri, n.5, cap 71013, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, di seguito indicato come "Concedente"

e

- "Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Puglia" con sede legale in _____, c.f. e p.iva: _____, legalmente rappresentata dal Sig. _____ nella qualità di _____, di seguito indicata come "Concessionaria",

- "Consorzio per la Bonifica della Capitanata" con sede legale in Foggia al Corso Roma n. 2, codice fiscale: 00345000715, legalmente rappresentata dal Signor Giuseppe DE FILIPPO, nella qualità di presidente e legale rappresentante, di seguito indicata come "Concessionaria",

- "Comando Provinciale Carabinieri di Foggia" con sede in Foggia alla Via A. Guglielmi n.4, legalmente rappresentato da _____, di seguito indicato come "Ex-Concessionario",

premesso che:

- con Del.C.C. n. ____ del _____:

- si prendeva atto della volontà del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia di rinunciare alla concessione della porzione di area demaniale facente parte della particella n.38 del foglio di mappa n.35;
- si concedeva, per effetto della predetta rinuncia, alla "Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Puglia" ed al "Consorzio per la Bonifica della Capitanata", congiuntamente e non disgiuntamente, la porzione di area demaniale facente parte della particella n.38 del foglio di mappa n.35, come da elaborato grafico agli atti, per la durata di anni 9 (nove);
- si stabiliva l'onerosità della concessione e si computavano i relativi oneri;
- si subordinava la sottoscrizione della concessione alla previa presentazione del tipo mappale-frazionamento con individuazione della nuova area oggetto di concessione;

- si subordinava la validità della concessione alla corretta e fedele dichiarazione catastale dei manufatti da installare, pena la revoca della concessione;
- si demandava al dirigente del 3° Settore - Lavori Pubblici e Ambiente l'adozione della determinazione dirigenziale a contrarre, nonché la sottoscrizione della concessione e tutti gli adempimenti di competenza;
- si approvava lo schema di atto di concessione - disciplinare d'intesa;
- con Determina Dirigenziale n. _____ del _____, si adottava ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. la c.d. "determina a contrarre" propedeutica alla sottoscrizione del contratto di concessione - disciplinare e contestualmente si ratificava il relativo schema.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - PREMESSA

Il "Comando Provinciale Carabinieri di Foggia" con sede in Foggia alla Via Alfredo Guglielmi n.4, legalmente rappresentato da _____, con la sottoscrizione del presente atto rinuncia alla concessione dell'area demaniale identificata catastalmente al foglio di mappa n.35 - particella n._____, in località "Monte Nero", e consente al Comune di San Giovanni Rotondo di concedere l'area alla "Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Puglia" congiuntamente al "Consorzio per la Bonifica della Capitanata".

Per effetto della prefata rinuncia il "Comando Provinciale Carabinieri di Foggia" cede gratuitamente alla "Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Puglia" congiuntamente al "Consorzio per la Bonifica della Capitanata", che accettano senza riserva alcuna, tutti i manufatti e gli impianti ivi presenti, in cattivo stato di conservazione e necessitanti di interventi di ristrutturazione/manutenzione straordinaria, come da essi stessi dichiarato ed accertato.

Il "Comando Provinciale Carabinieri di Foggia", l'"Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Puglia" ed il "Consorzio per la Bonifica della Capitanata" sollevano il Comune di San Giovanni Rotondo da qualsivoglia responsabilità civile e penale derivante dall'anzidetto subentro nella concessione e dalla cessione dei manufatti ed impianti ivi presenti.

ART. 1bis - OGGETTO

Il concedente nella sua qualità di amministratore dei beni del demanio civico concede alla concessionaria, che accetta, una porzione di suolo demaniale esteso per una superficie pari a mq 150 (diconsi metri quadrati centocinquanta), identificati catastalmente al foglio di mappa n.35 - particella n._____, in località "Monte Nero", per la durata di anni 9 (anni nove), per l'installazione di impianti radio ripetitori come da planimetria allegato sub "A" costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il concedente garantisce al conduttore la facoltà di accesso -in ogni momento e senza restrizioni- all'area concessa e alle relative vie di accesso. Tale facoltà di accesso potrà essere esercitata dalle concessionarie a mezzo di proprio personale dipendente o di personale da essa incaricato, in entrambi i casi il personale addetto sarà munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione degli impianti nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

Il concedente conferma che sull'area concessa non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte delle concessionarie, la

quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque, avente causa od occasione dalla fruizione dell'area concessa.

ART. 2 - DURATA

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla sottoscrizione della presente scrittura privata.

Le Parti convengono che il contratto, alla scadenza del suddetto termine, dovrà essere rinnovato previa nuova delibera e stipula di un nuovo atto, salvo disdetta da parte della concedente da comunicarsi alle concessionarie a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla naturale scadenza.

La concedente consente invece che le concessionarie possano recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.

In espressa deroga all'art.41 della legge n.392/1978, nel caso in cui la parte concedente intendesse locare a terzi l'area concessa alla scadenza del contratto spetterà alle parti concessionarie il diritto di prelazione in caso di nuova concessione, ai sensi dell'articolo 40 della legge sopra richiamata.

ART. 3 - CANONI

Il canone di concessione annuo è pari ad € 462,00 (quattrocentosessantadue/00), da corrispondersi in rate annuali anticipate, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno al quale il canone si riferisce, il pagamento del canone dovrà avvenire tramite Rimessa Bancaria (causale concessione terreno demaniale per installazione stazione sismometrica) con aumento annuale secondo l'indice di svalutazione dell'ISTAT, oltre alla TOSAP, calcolata nella misura di € 44,54 (quarantaquattro/54) secondo le tariffe vigenti e questo tramite il gestore del servizio di accertamento e riscossione.

Gli oneri saranno versati pro-quota direttamente da ognuna delle concessionarie, quindi ognuna in misura pari alla metà di quanto sopra indicato.

ART. 4 - MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELL'AREA CONCESSA

Le parti concessionarie provvederanno, a loro cura e spese, alla manutenzione degli impianti necessaria per svolgere la propria attività.

La parte concedente prende atto che l'area concessa sarà utilizzata dalle parti concessionarie per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni.

Le parti concessionarie potranno effettuare sull'area concessa, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e installare ogni tipo di apparecchiatura che ritengano opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'impianto medesimo.

E' concessa, inoltre, alle parti concessionarie la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell'impianto (ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche) che ritengano opportune.

Al termine della concessione, a richiesta della parte concedente, le concessionarie provvederanno a

propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino dell'area concessa e alla rimozione dell'impianto.

Le parti concessionarie avranno la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora fosse necessario, la concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione e a compiere tutte le attività eventualmente necessarie all'ottenimento delle suddette autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico delle concessionarie.

ART. 5 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La presente scrittura privata potrà risolversi, su iniziativa congiunta di entrambe le parti concessionarie, qualora si verifichi almeno una tra le sotto elencate condizioni:

a) assunzione, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e della magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all'installazione dell'impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni;

b) mancato conseguimento di autorizzazioni di terzi all'installazione dell'impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni;

Nei casi suindicati, la presente potrà, quindi, essere risolta unicamente dalle concessionarie congiuntamente, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, senza che la parte concedente abbia nulla a pretendere dalle concessionarie.

ART. 6 - REGISTRAZIONE E FISCALITA'

Le spese di registrazione del presente Contratto sono a totale carico delle concessionarie. La stessa dichiara di voler beneficiare della registrazione a tassa fissa riferendosi a prestazioni soggette a regime fiscale IVA, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986.

Ai fini fiscali e per l'esatta computazione dei diritti di segreteria, le parti dichiarano che il valore della presente concessione ammonta ad € 462,00 x anni 9 = € 4.158,00.

ART. 7 - DOMICILIO CONTRATTUALE

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio in Piazza dei Martiri n.5 - cap 71013 San Giovanni Rotondo (FG), presso la sede municipale.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e dal G.D.P.R. e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente contratto.

Le Parti autorizzano, altresì, il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere durante la concessione saranno devolute alla giurisdizione della autorità ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Per ogni controversia derivante dalla presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Foggia.

Le parti hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà il presente atto, per cui a conferma lo sottoscrivono, previo accertamento delle identità personali come di seguito specificato:

Parte concedente

Comune di San Giovanni Rotondo

Parte concessionaria

Associazione della Croce Rossa Italiana

Comitato Regionale Puglia

Parte ex-concessionaria

Comando Provinciale Carabinieri di Foggia

Parte concessionaria

Consorzio per la Bonifica della Capitanata